



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura esecutiva fallimentare N. 18 / 2019

IL TRIBUNALE

IN PERSONA DEI SIG.RI MAGISTRATI

ROBERTO BRACCIALINI	PRESIDENTE
PIETRO SPERA	GIUDICE
ANDREA BALBA	GIUDICE RELATORE

Me srl depositava domanda di concordato preventivo, da ultimo modificata ed integrata, in data 22.12.2020.

In data 3.3.2021 si teneva adunanza dei creditori.

Allo spirare del termine di legge, il commissario giudiziale depositava relazione da cui emergeva il mancato raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione, stante il voto contrario determinante dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Il Tribunale, preso atto dei risultati delle votazioni, disponeva audizione del debitore ex art. 162, comma 2, L. fall.

All'udienza del 7.5.2021 il proponente insisteva perché si procedesse con l'omologa del concordato in applicazione dell'art. 180, comma 4, L. fall come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 248, entrato in vigore il 4 dicembre 2020.

La suddetta disposizione, nella parte di interesse, recita testualmente *Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*

In primo luogo, occorre valutare se tale disposizione sia applicabile alla procedura in oggetto iniziata prima della sua entrata in vigore.

Trova applicazione, nel caso di specie, il principio *tempus regit actum*. Le procedure concordatarie non omologate all'entrata in vigore della novella saranno assoggettate alle nuove disposizioni (in questo senso Cass. 13165/2016).





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Risolta positivamente l'applicabilità della norma, occorre ora esaminare la questione della sindacabilità del voto negativo espresso dell'amministrazione tributaria e della relativa giurisdizione.

Sul punto, infatti, sono emersi diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, sulla base dell'interpretazione letterale, le espressioni "mancanza di voto" e "mancanza di adesione" dell'erario e degli enti di previdenza, contenuto nel comma 4 dell'art. 180 cit e nel comma 5 dell'art. 182bis L. Fall in tema di accordi di ristrutturazione, non possono che essere limitate all'ipotesi di mancanza di esplicita votazione da parte dell'amministrazione pubblica con la conseguenza che, per il caso di espresso voto negativo, la norma resterebbe non applicabile, non essendo possibile per il Giudice sostituirsi al creditore nella valutazione dell'interesse alla prosecuzione della procedura.

Da ciò si fa discendere, poi, l'eventuale sindacato da parte o del Giudice tributario o del Giudice amministrativo del voto negativo espresso dall'Amministrazione Finanziaria, in quanto non espressione di un interesse egoistico sfuggente al controllo giurisdizionale.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Secondo altra tesi, differentemente, il legislatore, pur utilizzando due diverse locuzioni letterali per disciplinare il *cram down* fiscale, manifesterebbe un'unica *voluntas legis*, come anche ricavabile dalla relazione illustrativa al codice della crisi di impresa da cui derivano le suddette novità legislative, ovvero quella di superare ingiustificate resistenze verificatesi nella prassi da parte dell'amministrazione finanziaria.

In questo senso si è espresso recentemente il Tribunale di La Spezia ord. 14.1.2021 in www.ilcaso.it nell'analoga fattispecie dell'accordo di composizione della crisi secondo cui *“L'art. 12 comma 3 quater l.3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni, mentre quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. 3/2012”*.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Ha sostenuto la suddetta interpretazione, seppur in sede di concordato fallimentare, anche il Tribunale di Teramo 14.4.21 secondo cui *“Il Tribunale può omologare la proposta di concordato sia nel caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali e assistenziali, sia in caso di mancata manifestazione di voto. Ciò in quanto la disciplina dettata dall'art. 3 del D.L. n. 125/2020 è volta ad assicurare al debitore una reale tutela giurisdizionale da parte del giudice concorsuale contro il pregiudizio di una mancata adesione - o parere contrario - del fisco alla proposta, qualora quest'ultima risulti essere più conveniente rispetto all'ipotesi della liquidazione. La discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nella definizione di accordi transattivi trova in tal modo bilanciamento nel sindacato giudiziale sul parere assente o negativo circa la proposta concordataria (in www.ilcaso.it).*

La norma, così interpretata, diventa norma di sistema all'interno della soluzione concordata della crisi di impresa (e nella soluzione concordata dei soggetti non fallibili).

Norma facente parte del Codice della Crisi di Impresa, effettivamente non ancora in vigore, ma trasportata nel sistema positivo dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 248.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

In questa seconda chiave di lettura il legislatore si fa carico di attribuire alla Giurisdizione ordinaria il compito di superare le inerzie e le resistenze che ha riscontrato nelle prassi delle decisioni sulle transazioni fiscali da parte dell'amministrazione e sicuramente per favorire la soluzione concordata delle crisi di impresa senza dimenticare, peraltro, che il superamento del voto negativo del creditore fiscale resta vincolato alla miglior soddisfazione che il medesimo potrà ottenere in sede concordataria piuttosto che in sede fallimentare.

Ciò premesso in via generale, può ora passarsi ad esaminare il caso di specie in una duplice prospettiva. In primo luogo, per dar conto dei passaggi essenziali del piano concordatario al fine di stabilire la convenienza o meno rispetto all'alternativa fallimentare; e, alla luce di tale giudizio, prendendo definitiva posizione sulla possibilità o meno di attuare il prospettato *cram down* nella seconda prospettiva sopra delineata: con la premessa che, come chiaramente evincibile dal verbale di adunanza dei creditori e dalla successiva relazione del Commissario Giudiziale, l'adesione dell'Agenzia Entrate Riscossione risulta decisiva al fine dell'ottenimento delle maggioranze di legge.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

Queste le classi concordatarie:

Classe 1 - Debiti verso dipendenti:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti per buste paga	100,00	1.019,76	(1.019,76)
Debiti per ratei	100,00	10.931,50	(10.931,50)
Debiti per TFR	0,00	15.328,42	-
Fondo rischi per pagamento TFR	100,00	15.328,42	(15.328,42)
Totale debiti verso dipendenti Classe 1		42.608,10	(27.279,68)

Residuo per altri creditori, dedotti i dipendenti 2.206.402,96

Classe 2 - Debiti privilegiati:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti verso professionisti	100,00	20.927,39	(20.927,39)
Debiti verso artigiani	100,00	906,00	(906,00)
Totale debiti privilegiati Classe 2		21.833,39	(21.833,39)





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Classe 3 - Altri debiti privilegiati:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti verso Enti previdenziali	100,00	600.767,64	(600.767,64)
Debiti verso Enti previdenziali per il 50% accessori	100,00	19.655,08	(19.655,08)
Debiti verso l'Erario (imp. Registro)	100,00	1.067,21	(1.067,21)
Fondo rischi debiti privilegiati	100,00	24.400,00	(24.400,00)
Totale debiti privilegiati Classe 3		645.889,92	(645.889,92)

Classe 4 - Altri debiti privilegiati:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti verso l'Erario (IVA)	40,00	2.001.037,35	(800.414,94)
Altri debiti erariali	40,00	1.234.296,29	(493.718,51)
Fondo rischi per interessi	40,00	22.000,00	(8.800,00)
Totale debiti privilegiati Classe 4		3.257.333,63	(1.302.933,45)

Residuo per i creditori chirografari, dedotti i privilegiati 235.746,20

Classe 5 - Debiti chirografari:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti verso l'Erario per la quota degradata	5,50	1.938.528,30	(106.619,06)
Altri debiti verso l'Erario e accessori	5,50	294.105,50	(16.175,80)
Debiti verso Enti (50% sanzioni e accessori)	5,50	99.427,21	(5.468,50)
Totale debiti chirografari classe 5		2.332.061,01	(128.263,36)

Residuo per gli altri chirografari 107.482,84

Classe 6 - Altri debiti chirografari:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti verso banche	5,50	200.614,77	(11.033,81)
Debiti verso fornitori	5,50	1.639.414,02	(90.167,77)
Debiti verso altri	5,50	10.861,41	(597,38)
Debiti verso amministratori	5,50	5.851,91	(321,86)
Debiti verso collaboratori	5,50	2.736,35	(150,50)
Fondo rischi debiti chirografari	5,50	60.000,00	(3.300,00)
Totale debiti chirografari Classe 6		1.919.478,46	(105.571,32)

Classe 7 - Debiti postergati:	%	Nominale	Valore a piano
Debiti verso soci	0,00	158,82	-
Totale debiti postergati Classe 7		158,82	-

Residuo finale 1.911,53





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Dall'esame dell'attestazione e della relazione 172 L. fall del commissario giudiziale emerge, altresì, l'assoluta convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa concordataria.

La proposta di pagamento concordataria per l'amministrazione finanziaria è la seguente:

- d. i crediti privilegiati della classe 4, pari complessivamente ad € 3.235.333,63, oltre eventualmente il fondo rischi per interessi pari ad € 22.000,00, nella misura del 40%;
- e. i crediti chirografari della classe 5, pari complessivamente ad € 2.332.061,01, nella misura del 5,50%;

Nei seguenti termini

MEDIA NEXT SRL in liquidazione

TABELLA B

Flussi entrate e uscite del Piano

descrizione	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029
Entrate:										
Liquidità disponibili inizio periodo	252.342,19	256.032,35	133.868,06	85.970,29	26.928,52	5.086,69	17.811,74	30.536,78	43.261,83	51.210,88
Vendite magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000,00
Inasso crediti	20.581,11	39.086,22	23.544,02	-	-	-	-	-	-	-
Apporto dei soci	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
Utilizzo crediti esenziali	-	14.670,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Affitto azienda	-	216.666,69	200.000,04	212.400,05	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	-
Contributo Nextcom Srl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.091,23
Totale entrate	272.923,30	546.455,89	377.412,12	318.370,34	296.528,52	274.686,69	287.411,74	300.136,78	312.861,83	161.302,11
Uscite:										
Pag.to creditori privilegiati (dipendenti)	-	(11.951,26)	-	-	-	-	-	-	-	(15.328,42)
Pag.to cred. priv. (professionisti e artigiani)	-	(21.833,39)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pag.to cred. priv. (enti previd.li e registro)	-	(155.372,48)	(155.372,48)	(155.372,48)	(155.372,48)	-	-	-	-	-
Pagamento creditori privilegiati (Etrazio)	-	(130.293,35)	(130.293,35)	(130.293,35)	(130.293,35)	(195.440,02)	(195.440,02)	(195.440,02)	(195.440,02)	-
Pagamento creditori chirografari	-	-	-	-	-	(46.106,93)	(46.106,93)	(46.106,93)	(46.106,93)	(46.106,93)
Pagamento spese di giustizia	-	(76.595,15)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento oneri predefiscabili	(348,74)	-	(4.776,00)	(4.776,00)	(4.776,00)	(14.328,00)	(14.328,00)	(14.328,00)	(19.104,00)	(19.104,00)
Fondo rischi spese in predefiscazione	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(51.151,23)
Fondo rischi su crediti	(15.542,21)	(15.542,21)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo rischi debiti privilegiati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.400,00)
Fondo rischi debiti chirografari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.300,00)
Totale uscite	(16.890,95)	(412.587,83)	(291.441,83)	(291.441,83)	(291.441,83)	(256.874,95)	(256.874,95)	(256.874,95)	(261.650,95)	(159.390,59)
Totale liquidità a fine periodo	256.032,35	133.868,06	85.970,29	26.928,52	5.086,69	17.811,74	30.536,78	43.261,83	51.210,88	1.911,53

In sintesi, la proposta di piano è la seguente:





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

Il piano si basa sul presupposto principale della continuazione dell'attività, prima in capo all'affittuaria Nextcom Srl e successivamente nuovamente in proprio.

Attualmente è in corso di esecuzione un primo contratto d'affitto di ramo d'azienda con Nextcom Srl con scadenza il 31/12/2023 e canone annuo di € 200.000,00.

L'offerta dell'affittuaria di ampliare il contratto allo sfruttamento di alcuni marchi di proprietà ed il contestuale prolungamento a tutto il 31/12/2028 della durata del contratto permetterà di distribuire ai creditori, oltre quanto previsto dal contratto d'affitto originario, altri € 1.260.400,00 (seppur da ridurre dello sconto dei sei mesi del 2020 a causa della pandemia Covid). Quest'offerta, vincolata all'omologa del concordato, appare quindi come elemento positivo e fondamentale a favore del buon esito della procedura.

L'ulteriore contributo dell'affittuaria, sotto forma di proroga della cessazione del contratto d'affitto, porterà nelle casse di MN quanto necessario a coprire gli ulteriori oneri emersi a febbraio 2020, per un importo massimo di € 68.091,23.

Altro elemento fondante, che consente un seppur minimo riparto ai creditori chirografari è l'apporto dei soci di € 160.000,00.

Pertanto, in caso di omologa, i creditori potrebbero avvantaggiarsi della somma messa a disposizione dai soci e dell'ampliamento del contratto d'affitto, per un maggior attivo complessivo di € 1.320.400,00 oltre al contributo variabile, per un importo totale massimo di € 1.388.491,22.

Questo, appunto, in caso di continuità indiretta dell'attività fino ad oggi svolta dalla proponente.

Per il caso di fallimento, differentemente, la cessazione di ogni attività comporterebbe il venir meno del valore aziendale concretizzatosi nell'affitto di azienda e, sostanzialmente, il venir meno della pressoché totale della liquidità ad oggi garantita dalla continuità indiretta.

Così si è espresso il commissario nella sua relazione 172 L. Fall:



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

3) La soddisfazione parziale dei creditori privilegiati ex art 160, comma 2, e l'ipotesi alternativa fallimentare.

L'attestatore ha fornito altresì la relazione richiesta dall'art. 160, comma 2, L.F. in quanto il piano prevede il pagamento parziale di taluni creditori privilegiati (classe 4a Erario). In essa da motivata evidenza del fatto che in seguito all'omologa del concordato i creditori potranno beneficiare delle maggiori risorse provenienti dai soci e dal prolungamento dell'affitto di azienda, complessivamente 1.4 ML e che tali risorse sarebbero assenti in una alternativa procedura fallimentare.

L'ipotesi liquidatoria fallimentare viene analizzata alle pagine 31 e seguenti del piano e alle pagine 16, 20 e seguenti della relazione dell'attestatore.

Si legge infatti nel piano che “ *la valorizzazione dell'azienda, attraverso una cessione a terzi o direttamente all'affittuaria o ancor meglio solo per la prosecuzione del contratto di affitto, non tiene conto delle complesse conseguenze, morali e commerciali che emergerebbero in caso di fallimento.*”





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Ben difficilmente, infatti, la liquidazione fallimentare potrebbe consentire all'azienda di proseguire pacificamente un'attività svolta in un ambiente sensibile a queste evenienze e molto selettivo per quanto riguarda la scelta dei soggetti a cui affidare le proprie campagne pubblicitarie.

Sarebbe quindi probabile la necessità di una rinegoziazione del canone di affitto, riducendo di fatto il valore dell'azienda. Inoltre perseguendo il tentativo di vendere a terzi un'azienda che per modalità operativa non ha contratti pluriennali ma solo contatti con la clientela, il fallimento determinerebbe certamente uno svilimento dell'avviamento, in misura probabilmente oltre i canoni di affitto previsti a Piano",

Al riguardo alla pagina 17 del piano la società descrive che *"l'attività di barter non è basata su contratti di lunga durata, ma si sostanzia in medio piccoli ordini ricevuti mensilmente per campagne pubblicitarie di breve periodo. Il settore della pubblicità si orienta infatti in campagne della durata massima di qualche settimana, al limite un mese."*

Si richiama quanto riportato alla pagina 10 della relazione dell'attestatore il quale evidenzia che *"la valutazione di detta azienda che consta di ben pochi beni materiali, dei contatti professionali degli ex amministratori e soci e dei dipendenti mantenuti in organico non può che dipendere quasi esclusivamente dalla sua capacità di generare reddito e flussi finanziari."*

Tali caratteristiche e valutazioni hanno evidenziato l'aleatorietà, con riguardo anche agli effetti economici che potranno derivare dall'attuale emergenza sanitaria, dell'individuazione di un concreto e certo valore ricavabile dalla cessione dell'azienda, da considerare, in oggi, nella comparazione della procedura concordataria con l'alternativa della liquidazione fallimentare.

Conclusivamente si evince che l'ipotesi liquidatoria fallimentare, richiamate le riserve espresse dall'attestatore in pagine 16 e 22 della sua relazione:

- consentirebbe un pagamento di circa l'8% - contro il 40% concordatario in classe 4) - dei crediti privilegiati dell'Erario, con un residuo insoddisfatto di circa € 3 milioni rispetto agli € 1.9 milioni degradati al chirografo. Interamente soddisfatti i precedenti privilegi al pari della proposta concordataria;

- non darebbe luogo ad alcun pagamento in favore dei creditori chirografari, inclusi tra questi sia l'Erario che gli Enti previdenziali, che nella proposta di concordato verrebbero invece soddisfatti con una percentuale del 5.50% assegnata alle classi 5 e 6.

Il professionista attesta quindi, nello specifico, alla pag 16, *"anche a termini dell'art 3 comma 1 bis D.L.125/2020 per come introdotto dalla L.159/2020 che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti, per come formulata dalla media next nella proposta di concordato è **conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare".*





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Il professionista attesta infine, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 186-bis, comma 2, L.F., nella citata relazione 21/12/2020 in atti, “...che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.

Ed ancora:

Conclusivamente si evince che l'ipotesi liquidatoria fallimentare, richiamate le riserve espresse dall'attestatore in pagine 16 e 22 della sua relazione:

- consentirebbe un pagamento di circa l'8% - contro il 40% concordatario in classe 4) - dei crediti privilegiati dell'Erario, con un residuo insoddisfatto di circa € 3 milioni rispetto agli € 1.9 milioni degradati al chirografo. Interamente soddisfatti i precedenti privilegi al pari della proposta concordataria;
- non darebbe luogo ad alcun pagamento in favore dei creditori chirografari, inclusi tra questi sia l'Erario che gli Enti previdenziali, che nella proposta di concordato verrebbero invece soddisfatti con una percentuale del 5.50% assegnata alle classi 5 e 6.

Per tali ragioni il Commissario ha così concluso:

- tenuto conto anche dell'ipotesi alternativa del fallimento illustrata alla pag., 31 e successive del piano, corredata dall'analisi e attestazione del professionista, commentata al capitolo 3), che comporterebbe un minor soddisfacimento dei creditori privilegiati e nessun pagamento ai creditori chirografari;

ritiene che la proposta concordataria presentata dalla società, nel regime della continuità aziendale indiretta, sia nell'interesse dei creditori.

Nè sono emerse situazioni di responsabilità che potrebbero generare azioni legali volte a recuperare attivo distribuibile per il caso di fallimento.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Tribunale che debba darsi seguito alla tesi della possibilità di superamento del voto negativo dell'amministrazione finanziaria, qualora determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze di legge e qualora la proposta concordataria sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria, in base alla seconda opzione interpretativa in precedenza illustrata.

Non ci si può limitare infatti all'interpretazione letterale della locuzione "mancanza di voto" perdendosi, altrimenti, la portata riformatrice complessiva del nuovo precetto normativo voluto dal legislatore (come sopra ricordato ed indicato dal medesimo nella relazione di accompagnamento al Codice della Crisi di Impresa, ove la norma è nata) per superare le fortissime resistenze mostrate dall'Amministrazione Finanziaria in sede di approvazione delle transazioni fiscali.

Sul punto appare dirimente, ad avviso del Collegio, la recente pronuncia della Suprema Corte che, decidendo a SS.UU. in punto giurisdizione nella materia in esame, con ordinanza n. 8504 del 25.3.2021 ha stabilito: *Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con*





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti.

In particolare, in motivazione si legge:

peculiari, finalità, piuttosto che nell'ambito delle procedure di attuazione dei tributi.

Insomma ed in sintesi, con la scelta in questione, il legislatore della riforma ha incastonato la transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo del diritto fallimentare, ancorchè ne siano evidenti i riflessi di diritto tributario.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

A partire dalla unificante *ratio legis*, come detto, sancita dal comune tratto della obbligatorietà della proposta transattiva nelle procedure concorsuali in oggetto, che va individuata non nell'*interesse fiscale* che è la "causa prima" dell'obbligazione tributaria, del quale si controverte nelle liti tributarie "comuni", bensì nell'*interesse concorsuale* che è invece la "ragione fondativa" delle procedure concordatarie ed assimilabili, sempre più mirate alla conservazione del "bene impresa".

In altri termini, la transazione fiscale "obbligatoria" rappresenta l'esigenza di bilanciare appunto i due *interessi* sicchè l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali è in questo senso palesemente finalizzata, sia pure in considerazione del miglior soddisfacimento possibile del suo interesse proprio, ed è appunto bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare.

Ma, nella sostanziale invarianza dei presupposti e delle modalità del "trattamento dei crediti tributari" dettate da quest'ultima e da quella previgente -e qui *ratione temporis* applicabile, deve ritenersi che anche dalla seconda tale sindacato fosse comunque affidato allo

Ed ancora





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Tenuto conto delle superiori considerazioni, non può infatti ritenersi sufficiente a fare rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2, d.lgs 546/1992 (limite esterno della giurisdizione tributaria speciale) la mera natura giuridica delle obbligazioni oggetto della transazione fiscale, ma, come detto, è necessario valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell'accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall'Ente impositore, mentre la sussumibilità di tale rifiuto in una delle fattispecie indicate nell'art. 19, d.lgs 546/1992 (limite interno della giurisdizione tributaria speciale) non risulta rilevante ai fini della questione di giurisdizione in esame. Infatti è indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ritenere che tale disposizione

processuale speciale, indicando -con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) - la tipologia degli atti oggetto di impugnazione, riguarda la diversa questione della proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario, in ragione della inclusione o meno dell'atto nel citato elenco (tra le molte, cfr. Cass., Sez. U, n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629555 - 01).

Ad avviso del Collegio, la valorizzazione del prevalente/assorbente valore concordatario dell'adesione dell'Erario è discriminante, non solo al fine di individuare il Giudice competente, ma anche in punto di sindacato in concreto esercitabile.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Tale sindacato non può avere ad oggetto la legittimità dell'atto come spetterebbe al Giudice amministrativo in sede di legittimità e neppure il merito sul rapporto tributario come, diversamente, spetterebbe alla Commissione Tributaria in sede di giudizio di impugnazione dell'atto.

All'AGO non può quindi che essere rimesso il vaglio sulla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, da valutarsi sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore e di ogni altro elemento acquisito al procedimento, in primo luogo la relazione ex art. 172 L. Fall. del Commissario Giudiziale (in questo senso, vedi l'art. 180, comma 4, L. Fall).

Si tratta perciò di un sindacato che parte, necessariamente, dall'esame del voto negativo espresso e dalla sua motivazione nella considerazione che le scelte dell'Erario, diversamente da ogni altro creditore privato, sono soggette al sindacato giurisdizionale, in quanto non sono espressione di mere scelte egoistiche, ma di tutela di interessi collettivi e nel rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel caso in esame l'amministrazione finanziaria ha espresso voto negativo dal seguente tenore:





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

La maggior disponibilità finanziaria prospettata dalla MEDIA NEXT deriva unicamente dalla liquidità della NEXT COM, società affittuaria del ramo di azienda che ha incrementato in misura sostanziale i propri volumi di vendita e conseguentemente di incassi grazie al subentro nella attività della MEDIA NEXT. In altre parole, la suddetta liquidità sarebbe stata nelle disponibilità di MEDIA NEXT se non ci fosse stato l'affitto di ramo di azienda.

In definitiva, se la percentuale di soddisfazione del credito erariale risulta essere decisamente migliorata, non si può affermare altrettanto circa le garanzie di riuscita del piano, che allo stato attuale, continuano a non sembrare così solide, peraltro, l'affittuaria del ramo d'azienda (NEXTCOM SRL - c.f.06026720968) a seguito degli inattesi cambiamenti economici del mercato generati dalla pandemia si è trovata impossibilitata a rispettare gli accordi finanziari sottoscritti così da dover chiedere a MEDIA NEXT di rinunciare ad un semestre di affitto per l'anno 2020 e rinviando al 2021 il pagamento del secondo semestre 2020. Da qui la necessità di prorogare di un anno (fino al 31/12/2028) la durata del contratto. Va ricordato, che le due società, seppur distinte, sotto il profilo della loro operatività commerciale, sono riconducibili ai medesimi soggetti, per cui la MEDIA NEXT difficilmente avrebbe potuto rifiutare la proposta di NEXTCOM SRL.

Nondimeno, deve osservarsi come continuano a non apparire affatto chiare le ragioni del dissesto raggiunto dalla società, risultando oltremodo difficile individuare una causa principale cui imputare l'attuale situazione debitoria, se non quello come già visto, di essere la mera conseguenza del mancato versamento di imposte liquidate dalle dichiarazioni presentate e dalla volontà di voler continuare l'attività con altra "veste" tentando di disfarsi di parte del debito accumulato.

Del resto, considerato che non sono emerse variazioni del modello di business o di impiego delle risorse produttive, né sono stati presentati cambiamenti di scenario (avvenuti o futuribili) favorevoli all'attività aziendale





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

esercitata, non si comprende per quale motivo la MEDIA NEXT abbia raggiunto uno stato di insolvibilità tale da giustificare il ricorso alla procedura concorsuale, mentre il medesimo ramo aziendale, concesso in affitto, debba risultare fin da subito profittevole a tal punto da garantire un canone annuo elevato per circa un decennio, orizzonte temporale dopo il quale l'azienda dovrebbe tornare alla società proponente.

In conclusione, la maggiore convenienza della nuova proposta concordataria, raffrontata al grado di soddisfacimento della procedura liquidatoria individuato nella misura di circa l'8%, pur assumendo, anche sulla scorta delle novità legislative introdotte dalla Legge 159/2020 entrata in vigore il 4/12/2020, una particolare importanza, non è comunque sufficiente a superare le perplessità in ordine alla reale fattibilità del piano concordatario, basato sul regolare pagamento dei canoni di affitto dovuti dalla società affittuaria viste le previsioni di sviluppo del mercato di riferimento secondo i maggiori operatori dello stesso.

Le motivazioni a sostegno del voto negativo, quindi, si sostanziano non tanto nella maggiore convenienza dell'ipotesi fallimentare rispetto a quella concordataria (data per presupposta, effettivamente), quanto nella fattibilità del piano nel suo complesso e nelle garanzie che lo assistono.

Sul punto la relazione del Commissario appare chiara e puntuale in senso favorevole alla fattibilità del piano anche in assenza di garanzie proprie le quali, certamente, avrebbero potuto rafforzare le aspettative di successo del





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

piano ma non mutano l'equilibrio generale della soluzione negoziale rispetto alla minor convenienza dell'alternativa liquidatoria: per definizione mai garantita e, nel caso di specie, assolutamente inconsistente sul piano economico.

Tanto più che le difficoltà momentanee occorse nel 2020, collegate al fermo delle attività dovuto proprio alla nota emergenza Covid 19 – che in un primo momento sembravano poter pregiudicare la fattibilità del piano concordatario - risultano allo stato risolte.

L'alternativa liquidatoria, conclusivamente, risulta meno favorevole.

Il piano, come attestato, ha superato il vaglio anche del Commissario Giudiziale in punto di sua fattibilità.

Conseguentemente il Tribunale, sterilizzato il voto negativo dell'Agenzia Entrate Riscossione, non giustificato dai precedenti rilievi sulla sicura convenienza della soluzione negoziale rispetto all'alternativa liquidatoria, ritiene raggiunte le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato.

Si rende, pertanto, necessario, fissare l'udienza collegiale del 1.7.21 ore 11,30 per l'omologa dello stesso.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Fallimentare

Manda il proponente per l'iscrizione della causa a ruolo e per la notifica al Commissario ed ai creditori dissenzienti.

Precisa che l'udienza sarà tenuta in videoconferenza a mezzo teams di microsoft al seguente link

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:f20ff4aacd444ac98c84ab4fa88da170@thread.tacv2/1620400187771?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2237bdd2f0-9bda-421a-8c7e-b8eada2e4c90%22%7D>

si comunichi

Genova, 13/05/2021

Il Giudice rel.

Andrea Balba

Il Presidente
Roberto Braccialini

